



**PROCURA GENERALE**  
presso la Corte di Cassazione

**ADUNANZA CAMERALE DEL 20 DICEMBRE 2019**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**  
Presidente: Adelaide AMENDOLA  
Relatore: Paolo PORRECA

**CONCLUSIONI SCRITTE DEL PUBBLICO MINISTERO**  
(scadenza termine per il deposito: **29 novembre 2019**)

N. 15577/2018 Reg. gen.  
N. 12 ruolo di adunanza

Il Pubblico Ministero, in persona del sottoscritto Sostituto Procuratore Generale, vista la fissazione di adunanza camerale davanti a Codesta Sezione civile, *ex art. 375, comma 2, c.p.c.*, nel procedimento in epigrafe, per la data sopra specificata, così rassegna le conclusioni scritte di cui all'art. 380 *bis.1., c.p.c.*

Con il motivo di ricorso 1) XXX S.p.a. lamenta nullità della sentenza impugnata, pronunciata a seguito di giudizio di appello nel quale YYY, appellato, si era costituito a mezzo di patrocinante non abilitato all'attività difensiva davanti al Tribunale in composizione monocratica, ma in funzione di giudice di appello avverso sentenza del Giudice di pace.

Il Pubblico Ministero osserva che l'art. 7, l. 16.12.1999, n. 479 enuncia le cause nelle quali i praticanti avvocati, conseguita l'abilitazione al patrocinio, possono esercitare il mandato difensivo. Esse sono, in genere, le cause davanti al Giudice di pace e, per le cause civili davanti al Tribunale in composizione monocratica, esclusivamente quelle elencate *sub lett. a)* del comma 1 della medesima norma. Fra tali cause non vi sono quelli di appello avverso le sentenze del Giudice di pace. Essendo la norma che, in deroga alla regola generale che riserva il patrocinio difensivo agli avvocati iscritti all'albo professionale, di stretta interpretazione, non può ritenersi consentita al praticante abilitato la difesa nel genere di cause in questione. La suddetta conclusione è stata affermata da un arresto di legittimità che si riferiva ad un caso cui era applicabile la disciplina del tirocinio forense di cui all'art. 8, r.d. 27.11.1933, n. 1578, convertito, con modificazioni dalla l. 22.1.1934, n. 36 (e successive modificazioni)<sup>1</sup>.

Alla presente controversia non può, ritenersi applicabile l'art. 41, l. 31.12.2012, n. 247. Infatti, l'attività difensiva in grado di appello a favore di YYY è iniziata in data 2.9.2015 e a tale data occorre avere riguardo, in forza del principio generale *tempus regit actus*, per valutare la sussistenza dello *ius postulandi* in capo al patrocinatore.

Orbene, l'art. 65, comma 1, della medesima l. 247/2012 rimanda alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti da tale legge - fra i quali vi è quello relativo alle modalità di svolgimento del

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. II, 3917/2016. La pretesa del controricorrente di negare efficacia retroattiva all'interpretazione fornita con questa sentenza è, all'evidenza, priva di fondamento, non potendosi di certo parlare di *overruling* al riguardo.

tirocinio, menzionato dal comma 13, lett. a), del suddetto art. 41 – l’abrogazione delle disposizioni precedenti.

Il Regolamento in questione è stato approvato con d.m. 17.3.2016, posteriore, pertanto, alla costituzione in giudizio di YYY a mezzo di praticante avvocato. Lo stesso art. 1 ne ricorda l’applicazione ai soli tirocini posteriori alla sua entrata in vigore. Ne consegue che va confermato, per il caso in questione, l’arresto di legittimità poc’anzi richiamato, concernente la precedente disciplina della pratica forense.

Si badi che la conclusione di cui sopra non muterebbe anche ritenendo applicabile la più recente disciplina, tenendo conto che l’attuale testo del comma 12 del citato art. 41, consente al praticante avvocato di esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso. È stata quindi soppressa la limitazione oggettiva delle cause patrocinabili davanti al Tribunale ma, nel contempo, si è escluso che il praticante potesse essere destinatario di un autonomo mandato difensivo.

Va, però, detto che dal difetto di *ius postulandi* consegue unicamente la nullità dell’attività difensiva posta in essere da YYY, da ritenersi quindi contumace in grado di appello, e l’annullamento della condanna alle spese pronunciata a suo favore.

Con il motivo di ricorso 2) si lamenta violazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale, rilevando, in sostanza, che la prestazione di trasporto era stata eseguita in modo inesatto e ritardato da XXX a cagione di impossibilità sopravvenuta della prestazione a lei non imputabile, da ravvisarsi in condizioni metereologiche imprevedibili e delle quali la stessa XXX non era al corrente. Il motivo si sostanzia in una rilettura delle emergenze istruttorie valutate dai giudici del merito, i quali hanno concordemente ritenuto la prevedibilità dell’evento, alla luce delle informazioni meteo diffuse. Prevedibilità che avrebbe dovuto indurre XXX o a non iniziare la prestazione di trasporto – senza che ciò potesse dar luogo ad alcuna sua responsabilità di carattere penale, proprio alla luce delle condizioni ostative della prestazione di un regolare servizio pubblico – o ad approntare quei mezzi necessari per rimediare, anche in corso di trasporto, ad una situazione divenuta inaccettabile per le persone trasportate.

Con il motivo di ricorso 3) si lamenta che non può essere imputata a XXX alcun inadempimento, nel corso della prestazione di trasporto, data la provata impossibilità di portare assistenza e soccorso alle persone bloccate sulla linea ferroviaria, essendo altresì paralizzante le linee viarie stradali, con conseguente inattività di ogni sforzo rivolto a raggiungere le persone trasportate. Anche per tale motivo di ricorso valgono le considerazioni sopra svolte in tema di insindacabilità del giudizio di merito. Si rileva, inoltre, che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, non è deducibile, stante la preclusione di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Con il motivo di ricorso 4) si lamenta violazione dell’art. 18, Regolamento CE n. 1371 del 23.10.2007, il quale prevede la sistemazione in albergo e il trasporto fra stazione e tale sistemazione, solo in quanto ciò sia fisicamente possibile. Il motivo è assorbito dalla valutazione più generale concernente l’inadempimento al momento della conclusione del contratto di trasporto ferroviario, che XXX avrebbe dovuto omettere alla luce delle informazioni meteorologiche, come già sopra esposto. Concludendo il contratto di trasporto e cominciandone l’esecuzione, in mancanza di qualunque ragionevole possibilità di poterlo eseguire in modo accettabile, il vettore non può che rispondere del proprio inadempimento imputabile.

Per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, si rimanda a quanto già detto.

Con il motivo di ricorso 5) si lamenta la liquidazione di un risarcimento in misura superiore a quella prevista dal regolamento CE 1371/2007, art. 17, per i casi di ritardo nell’esecuzione della prestazione di trasporto.

Si premette che il sistema regolamentare suddetto prevede una specifica disciplina, concernente i casi di ritardo nell'adempimento della prestazione di trasporto, ed un sistema risarcitorio ancorato al prezzo del biglietto pagato.

Precedentemente all'entrata in vigore di detto Regolamento CE (3.12.2009), era da ritenersi applicabile quanto stabilito dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d. 11.10.1934, n. 1948, convertito nella l. 4.4.1935, n. 911; norma mantenuta in vita in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-*bis*, lett. e), d.l. 22.12.2008, n. 200, convertito in l. 18.2.2009, n. 9, e dal d.lgs. 1.12.2009, n. 179<sup>2</sup>.

Il sistema di cui al Regolamento CE – applicabile al caso in esame - prevede, fra l'altro, risarcimenti per i casi di ritardo (art. 17), per i casi di soppressione del trasporto (art. 32), comunque ancorati o al prezzo del biglietto o al prezzo dei servizi di alloggio dovuti sostenere a cagione della soppressione del trasporto (ipotesi cui può essere accostato il caso in esame, stante l'abnormità del ritardo accumulato). Nulla di ulteriore è previsto, invece, in conseguenza del ritardo o della soppressione del servizio di trasporto, salvo i casi di lesioni personali, morte o altro, nel caso non verificatesi.

In linea di principio, pertanto, i danni risarcibili da ritardo sono soltanto quelli previsti in tali normative.

È fatto salvo, però, il risarcimento del danno non patrimoniale ancorato a violazione dei diritti inviolabili della persona. Situazione che, data l'eccezionalità del ritardo, si ritiene essersi verificata nel caso di specie, in cui, sostanzialmente, il danneggiato è stato privato per circa 23 ore di ogni libertà di autodeterminazione e di locomozione, sia pure per fatto colposo e non volontario del danneggiante, con ogni conseguenza psicologica immaginabile. Trattasi di evenienza che consente di superare i limiti legislativamente imposti al danno da ritardo, evidentemente non concepiti per casi abnormi come quello in discorso<sup>3</sup>.

Il Pubblico Ministero, pertanto

#### CHIEDE

che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere, limitatamente a quanto sopra evidenziato, il motivo di ricorso 1).

Roma, 27 novembre 2019

Il Sostituto Procuratore Generale  
Alberto CARDINO

---

<sup>2</sup> Cass. Sez. III, 9312/2015.

<sup>3</sup> Vedi, in proposito, Cass. Sez. III, 3720/2019; 10596/2018.